

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA

Regolamento per l'utilizzo del campo sportivo Comunale di Via Madonna della Neve

Approvato con D.C.C. N. 34 DEL 27/09/2022

ARTICOLO 1

Il Comune di Villa S. Lucia riconosce nella pratica sportiva e nella utilizzazione del tempo libero, attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo sociale e civile della collettività ed a tal fine promuove le iniziative dirette a realizzare strutture e servizi idonei a garantirne l'esercizio a tutti i cittadini.

ARTICOLO 2

Il Comune gestisce, nei modi previsti dal successivo art. 4, la struttura sportiva sita in via Madonna della Neve, dove possono svolgersi le seguenti attività:

- Gare di Calcio
- Gare di Atletica leggera compresi i concorsi
- Gare di Calcio a 5
- Allenamenti relativi a tutte le discipline sopra elencate
- Iniziative di privati richiedenti singoli o associati, a condizione che siano compatibili con l'uso cui è destinato l'impianto.

Il funzionamento tecnico dell'impianto e delle attrezzature spetta all'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 3

Il Comune concede agli impianti sportivi, di cui al presente regolamento, per il perseguimento di finalità sociali e sportive.

L'impianto sportivo è destinato all'uso di tutti gli Enti, Sodalizi, Gruppi e Associazioni sportive che ne facciano richiesta, sono privilegiate le società sportive di Villa S. Lucia regolarmente iscritte e riconosciute dalle norme e leggi in materia e di privati cittadini, muniti di idonea certificazione medica da conservarsi agli atti del Comune e di autorizzazione al trattamento dei dati personali rilasciati ai sensi di legge.

I minori di anni 16, per usufruire della struttura sportiva, dovranno essere sempre accompagnati da un responsabile della società o squadra di appartenenza o da un familiare.

Il Responsabile può autorizzare l'uso della struttura sportiva secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

L'impianto verrà concesso ai privati dando priorità alle categorie svantaggiate (disabili, anziani, etc.) che ne facciano espressa richiesta tramite gli Enti e/o Associazioni di appartenenza.

Allorquando non sia previsto lo svolgimento di manifestazioni ufficiali; essi potranno utilizzare gli impianti unicamente per lo svolgimento di attività o manifestazioni sportive consentite dalla legge ed in conformità alle norme di sicurezza.

Al di fuori dei suddetti casi, l'assegnazione dei turni, spazi ed orari alle Società ed Associazioni sportive, avverrà assumendo a riferimento le attività di promozione ed il merito sportivo (serie di appartenenza, prestazioni ottenute per le attività agonistiche, etc.).

ARTICOLO 4

L'impianto di cui sopra potrà essere gestito nei modi seguenti:

- a) Direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- b) A mezzo di apposita convenzione, stipulata con soggetti che operano nel mondo dello sport (Coni, Federazioni Sportive, Consorzi e società miste di Società sportive affiliate alle F.S. riconosciute dal Coni, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, Singole Società sportive, legalmente riconosciute ed affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, nonché, gruppi sportivi con finalità amatoriali, sono privilegiate le società che hanno sia la sede legale nel Comune di Villa S. Lucia sia il requisito di avervi operato, di cui all'art. 3).

Gli schemi delle convenzioni di cui al punto b), saranno approvate da Consiglio Comunale su proposta della Giunta.

ARTICOLO 5

Ogni domanda di concessione indirizzata al Comune dovrà indicare lo scopo della riunione, il giorno, la durata e l'ora di inizio, la denominazione sociale delle squadre, il nominativo del presidente del sodalizio e dell'allenatore.

Inoltre, dovranno espressamente indicare le preferenze in relazione ai giorni in cui svolgere gli allenamenti e la fascia orario, se diurna o notturna.

Per quanto riguarda le attività sportive svolte dagli alunni delle Scuole Comunali, a seguito di richiesta di autorizzazione del Dirigente dell'Istituto Scolastico, potranno usufruire dell'impianto sportivo, negli orari scolastici, gratuitamente.

La richiesta d'uso degli impianti sportivi comunali, non impegna in ogni caso l'Amministrazione comunale a concedere la relativa autorizzazione.

ARTICOLO 6

Tutte le domande di concessione dovranno pervenire al Comune almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della riunione. Ogni richiesta pervenuta oltre tale termine non sarà presa in considerazione, salvo i casi eccezionali che dovranno essere debitamente motivati.

ARTICOLO 7

Il Responsabile rilascerà l'autorizzazione all'uso del campo in base ai programmi per le manifestazioni sportive interessate agli impianti comunali e ferme restando le condizioni di agibilità dell'impianto.

ARTICOLO 8

La società concessionaria che, per motivi non imputabili al Comune, non potrà svolgere le manifestazioni autorizzate, non avrà diritto al trasferimento della sua prenotazione ad altra data.

ARTICOLO 9

L'Amministrazione Comunale, tramite il responsabile, può revocare la concessione d'uso sino a 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle gare previa semplice comunicazione, nonché, in caso di bisogno della struttura all'Amministrazione, sospenderla senza che, in entrambi i casi, possa, la società. Avanzare pretese o quant'altro anche di natura risarcitoria nei confronti dell'Ente concedente.

ARTICOLO 10

Per l'applicazione e la vigilanza di quanto previsto nel presente regolamento viene istituito un Comitato così composto:

- Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente
- N° tre Presidenti (o loro delegati) delle Associazioni sportive più rappresentative del Comune nominati dal C. C.
- Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;

Il Comitato viene convocato dal Sindaco o dal delegato ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno e comunque almeno con cadenza semestrale.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza, in caso di parità decide il Sindaco o il delegato.

Il Comitato ha tra l'altro i seguenti compiti:

- Stabilire il numero delle concessioni da concedere per l'unico impianto al fine di evitare il sovrautilizzo, con particolare attenzione alle attività svolte in contemporanea;
- Esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi, stabilite dalla G. C.;
- Svolgere attività consultiva e propositiva per l'Amministrazione Comunale per ottimizzare l'uso degli impianti stessi;
- Proporre modifiche da apportare al Regolamento;
- Attuare le sanzioni nonché le sospensioni delle concessioni e dell'attività in applicazione di quanto previsto dal presente regolamento.

ARTICOLO 11

All'inizio di ogni stagione agonistica, ogni società sportiva verserà a titolo di cauzione la somma di € 200,00 che potrà essere soggetta a conguaglio o incamerata, qualora il concessionario e/o per esso i propri associati si rendano responsabili di eventuali danni, colpe o inadempienze.

ARTICOLO 12

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile e penale che possa derivare dalla conduzione degli impianti e degli immobili ceduti in concessione e per l'esercizio di tutte le attività sportive ivi svolte dai concessionari.

Il Concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale e avrà l'obbligo di risarcire il Comune di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili od immobili. Ove il concessionario all'atto della consegna del campo riscontrasse danni o avarie agli impianti o agli immobili e loro infissi dovrà immediatamente farli presente a chi di ragione a sollievo di ogni sua responsabilità.

Il concessionario per il tramite del direttivo risponderà in maniera oggettiva degli eventuali danni arrecati dai loro tesserati o simpatizzanti ai sensi dell'art. 2048 e ss. Del C. C.

ARTICOLO 13

L'Amministrazione comunale non risponde di danni, ammanchi o quant'altro occorso agli utenti degli impianti, salvo che per i rischi della R. C. T. derivanti dalla staticità del patrimonio sportivo concesso in uso. Resta inteso che, l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi federali e da quelli di P. S.; pertanto coloro che hanno richiesto ed ottenuto la concessione, dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello previsto dal verbale di agibilità.

ARTICOLO 14

Il personale addetto agli impianti non può sotto qualsiasi forma fornire o noleggiare ai frequentatori indumenti, attrezzi o quant'altro occorresse per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto ogni forma di commercio o di assistenza retribuita non è assolutamente ammessa, salvo particolari autorizzazioni per il personale comunale o esterno incaricato dell'assistenza, sorveglianza e pulizia del complesso sportivo.

ARTICOLO 15

Durante le gare di calcio è assolutamente vietato svolgere qualsiasi tipo di attività all'interno del rettangolo di gioco.

ARTICOLO 16

Le eventuali tariffe da applicare per l'uso degli impianti sportivi verranno deliberate dalla Giunta Comunale.

Per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di privati cittadini non iscritti o facenti parte di alcun Ente, Società od Associazioni sportive, l'esecutivo potrà eventualmente prevedere tariffe particolarmente contenute, al fine di non penalizzare il libero esercizio sportivo.

Le tariffe dovranno essere affisse in luogo adatto, in modo che tutti ne possano prendere visione.

ARTICOLO 17

L'apertura dell'impianto sportivo avverrà di norma nel modo seguente:

- Orario invernale: Gennaio – Giugno / Ottobre – Dicembre dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 21,00, il Sabato dalle ore 14,00 alle ore 17,30.
- Orario estivo: Luglio / Settembre dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 21,30, il Sabato dalle ore 17,00 alle ore 20.30.

e potrà subire modifiche, da apportarsi con provvedimento del Responsabile, secondo le esigenze che si dovessero presentare e che saranno valutate di volta in volta.

Nella giornata di Domenica l'apertura e la chiusura verrà effettuata dal responsabile della società richiedente limitatamente all'orario di svolgimento delle gare agonistiche.

L'uso della struttura avverrà sotto la responsabilità del richiedente, previa comunicazione da parte della società del nominativo di colui che si assume la responsabilità dell'apertura e della chiusura dell'impianto.

ARTICOLO 18

Le operazioni di accensione e spegnimento dell'impianto elettrico, sono demandate esclusivamente al richiedente.

All'interno dell'impianto sportivo è assolutamente vietato l'accesso agli autoveicoli, tranne che, gli stessi, non siano dotati di apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco o appartengano a portatori di Handicap per i quali è consentito l'ingresso con motocarrozze.

ARTICOLO 19

Qualora gli impianti sportivi venissero concessi per lo svolgimento di manifestazioni folkloristiche o simili (come spettacoli viaggianti ed attrazioni varie), gli organizzatori dovranno versare al Tesoriere comunale la somma di € 500,00 per giorno o frazione di giorno, ed un deposito cauzionale minimo di € 1.000,00 salvo variazioni particolari comunicate dal dirigente.

Qualora le manifestazioni di cui sopra fossero svolte a titolo benefico, la percentuale e la tariffa complessiva saranno ridotte del 50%, mentre se svolte con ingresso libero e senza scopi pubblicitari, l'uso richiesto potrà essere concesso gratuitamente, valutato lo scopo della manifestazione.

ARTICOLO 20

Per quanto riguarda la pubblicità effettuata durante le manifestazioni sportive essa sarà regolata da apposito contratto di pubblicità da stipularsi con la società convenzionata con il Comune.

Resta inteso comunque che oltre a quanto stabilito nella convenzione il contributo, in caso di pubblicità, sarà comunque decurtato del 4% ai sensi di legge.

ARTICOLO 21

Qualsiasi inosservanza da parte dei concessionari alle regolamentari, autorizza l'Amministrazione comunale (senza che occorra diffida o costituzione in giusto) a revocare la concessione, senza pregiudizio di maggiori spese che possano essere reclamate per danni o per altri titoli.

ARTICOLO 22

La vigilanza ed il controllo sulla struttura ed attrezzature compete alla/e Società affidataria/e provvedendo anche all'ordinaria manutenzione dell'impianto stesso, come previsto nella convenzione.

Essa/e comunica/no immediatamente all'Ufficio Tecnico Comunale qualsiasi danno o mal funzionamento che possa compromettere lo stato di luoghi e cose.

Gli eventuali reclami circostanziati dovranno prevenire entro tre giorni dal fatto all'Amministrazione Comunale.

La vigilanza sull'utilizzo da parte di persone o società non regolarmente autorizzate verrà svolta dal Comune.

ARTICOLO 23

Al presente regolamento sono soggetti tutti i sodalizi sportivi e tutti i praticanti sport, salvo convenzioni particolari stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 24

Per quanto non detto e non in contrasto con le prescrizioni del disciplinare, per l'uso degli impianti comunali, si applicano le vigenti norme legislative sulle attività sportive.



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA

L'anno 20....., il giorno _____, del mese di _____, presso la sede del Comune di Villa Santa Lucia.

con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge

Tra

il Comune di Villa Santa Lucia (c.f. 81005230602), rappresentato da _____, nato a _____, che qui stipula in nome e per conto dell'ente medesimo, ai sensi dell'art. del Vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, in esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge

E

.....
nel seguito denominata/o anche "gestore",
con sede in
via
c.f.
per il/la quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Legale rappresentante.....,
nato/a a
il
c.f.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Villa Santa Lucia, come sopra rappresentato, affida a....., anch'essa/o come sopra rappresentata/o, che accetta, la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, del Campo Sportivo "Orazio Vizzaccaro detto Bla Bla" posto in Villa Santa Lucia, e di tutte le strutture e attrezzature annesse o in dotazione all'impianto sportivo nello stato di fatto in cui si trova.

La gestione dell'impianto sportivo riguarda tutte le intere giornate siano esse feriali, festive o prefestive e così per tutta la durata della convenzione.

Per il campo sportivo la gestione, comprensiva di pulizie e custodia, è estesa anche all'edificio adiacente composto da Palazzina in muratura con spogliatoi ospiti e locali, Spogliatoi arbitri, Uffici segreteria e varie.

Art. 2 – DURATA, DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE,

La presente convenzione decorre dal giorno _____ al _____ per la durata di e si intenderà rinnovata tacitamente alle medesime condizioni per ulteriori qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera protocollata o posta elettronica certificata da inviarsi almeno 15 giorni prima del termine. E' vietata la cessione della gestione a terzi, altresì, il gestore può autorizzare l'uso dell'impianto sportivo ad altre realtà sportive, tenendo conto dell'art. 3 del Regolamento Comunale del Campo Sportivo, che faranno regolare richiesta al Comune e gestore. Il gestore garantirà delle agevolazioni ai residenti del Comune da prevedere nel bando per l'affidamento pluriennale o concordare in sede per gli affidamenti annuali.

Art. 3 - CUSTODIA, DIREZIONE DELLE ATTIVITA'

Il gestore è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature, dovrà essere reso nelle condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Il gestore dovrà nominare un responsabile, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica, e ogni altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti. Il gestore, qualora ne sia sprovvisto, dovrà dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.

Con particolare riferimento ai rapporti con l'Amministrazione Comunale dovrà essere fornito obbligatoriamente un numero di telefono cellulare al fine di garantire la reperibilità in qualsiasi momento.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al gestore, in qualsiasi momento, dati e/o documenti riguardanti la gestione (bilanci compresi) qualora necessari per le operazioni di verifica e/o programmazione.

Art. 4 - SORVEGLIANZA E PULIZIA DELL'IMPIANTO

Il gestore dovrà provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es. accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione e irrigazione). L'apertura e la chiusura dell'impianto e l'attivazione di quanto necessario per il suo funzionamento riguarda anche le attività di allenamento e lo svolgimento di incontri e/o tornei calcistici debitamente autorizzati così pure ogni qualvolta richiesto dal Comune.

Il gestore dovrà effettuare a propria cura e spese ogni genere di pulizia sia ordinaria, sia straordinaria (compresi i vetri e le pulizie in quota) provvedendo anche alla sanificazione di tutti gli spazi, compresi i servizi igienici, gli spogliatoi, uffici magazzini e le aree cortilive.

Sono comprese anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito di eventuali lavori o eventi presso l'impianto sportivo.

In termini di pulizia e sanificazione resta inteso anche il rispetto e l'applicazione maggiormente stringente in materia sanitaria in merito agli adempimenti e modalità previsti in materia di prevenzione al Covid – 19 o di eventuali pandemie.

Il gestore provvederà a propria cura e spese a dotare i servizi igienici di carta igienica, sapone liquido, carta asciugamani e, qualora previsto, anche delle soluzioni idro alcoliche disinfettanti per le mani.

Il gestore dovrà impedire l'accesso a persone non autorizzate.

Il gestore dovrà tenere apposito registro recante i nominativi di coloro che frequentano l'impianto sportivo. Il trattamento dei dati raccolti dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di privacy (RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679).

Il gestore si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostanze che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone. Il gestore consentirà l'ispezione e l'intervento degli incaricati del Comune in ogni momento. Relazionerà al competente ufficio comunale nel caso si verificano casi di violazione di norme o disposizioni comunali.

Art. 5 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Spetta all'Ufficio competente del Comune di Villa Santa Lucia stabilire, nell'ambito di un proprio piano di assegnazione, l'utilizzo dell'impianto per attività sia continuative che occasionali, nonché l'utilizzo per altre manifestazioni, anche a carattere extrasportivo.

La gestione è riferita a tutto l'arco della giornata compresi i sabati, le domeniche e i festivi.

Al di fuori di quanto sopra stabilito, tutto il resto della disponibilità dell'impianto è riservata alle attività sportive proprie del gestore qualora ne abbia necessità.

Tuttavia, nell'assegnazione delle giornate e spazi orari destinati all'attività sportiva del gestore, l'Ufficio competente potrà valutare, a suo insindacabile giudizio, l'esigenza dello stesso di disporre di un maggior numero di ore e/o giornate rispetto a quelle previste a suo favore accordandone una maggior quota.

Previa autorizzazione del Comune, il gestore potrà organizzare eventi e manifestazioni varie rispettando le norme di legge previste in materia. La richiesta dovrà pervenire all'Ufficio competente entro il 28 febbraio di ogni anno.

Nel caso l'impianto dovesse risultare non fruibile per un tempo strettamente necessario ad attuare interventi manutentivi anche con carattere di urgenza a cura del Comune, rimarranno comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Villa Santa Lucia. In ogni caso sarà compito del Comune rendere noti al gestore, con congruo anticipo, i tempi e le modalità di intervento anche al fine di pervenire ad un necessario coordinamento.

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo dell'impianto secondo le assegnazioni stabilite esclusivamente dall'Amministrazione Comunale. Le parti convengono che le gare di campionato hanno la priorità su ogni altra attività programmata nell'impianto.

Art. 6 – CANONE – CORRISPETTIVO DI GESTIONE – TARIFFE

Il gestore corrisponderà, a titolo di canone d'uso, all'Amministrazione Comunale, la somma di € _____ + IVA al 22% (_____/00) al rialzo per ogni anno sportivo, in unica soluzione, entro il 31 dicembre o in tre rate (entro il 30 ottobre, 31 gennaio, 30 aprile), qualora i canoni non vengano corrisposti nelle modalità descritte, la convenzione decade in automatico dal 01 gennaio dell'anno sportivo in corso.

Art. 7 - RISPETTO DELLE NORME E CODICI, DIVIETI, AUTORIZZAZIONI

a) Codice etico

Il gestore si impegna a rispettare i principi generali espressi nel codice etico finalizzato alla promozione del benessere nell'attività motoria per promuovere il benessere, inteso come garanzia di sicurezza sotto il profilo professionale (presenza di personale qualificato) e impegno allo svolgimento di iniziative di prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive (alcol e droghe) e di sostanze dopanti oltreché di promozione di una corretta alimentazione e di limitazione dell'uso di integratori alimentari. Resta inteso l'esclusione nell'impianto di attività che favoriscano dipendenze, ivi comprese quelle del gioco d'azzardo.

b) Privacy

Il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy (RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679) e delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Sutri in adeguamento a tale normativa con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza. A tal fine il soggetto gestore verrà nominato, se previsto, Responsabile esterno del trattamento dei dati.

c) rispetto delle norme e delle leggi

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare le leggi, norme, disposizioni, deliberazioni e regolamenti anche locali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo e gestione di impianti sportivi.

d) Divieti di installazione e utilizzo improprio dell'impianto

Non è consentita la costruzione di nuovi manufatti e/o fabbricati, l'installazione di nuove attrezzature anche sportive e/o strutture varie anche temporanee senza preventiva autorizzazione Comunale. Così pure, senza apposita autorizzazione Comunale, non è possibile modificare gli impianti elettrici, idrici o termici esistenti.

Tanto meno è possibile, senza apposita autorizzazione, prelevare energia elettrica, gas o acqua per iniziative diverse da quelle stabilite per il normale funzionamento dell'impianto. Non è consentita inoltre la formazione di calore al di fuori del sistema esistente e comunque non è consentito l'impiego di fiamme libere.

e) Permessi e autorizzazioni in caso di eventi

Sono in carico all'affidatario le richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti anche in base alla normativa prevista in caso di pubblico spettacolo (Comune, Asl, Siae, Vigili del fuoco, commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, etc...) connessi allo svolgimento di manifestazioni e/o eventi, anche temporanei, e tutto quanto connesso all'organizzazione degli stessi quali ad esempio somministrazione di cibi e bevande. Resta inteso che tali manifestazioni/eventi devono essere preventivamente autorizzati anche dall'Ufficio Comunale competente.

Il mancato rispetto di una o più prescrizioni di cui al presente articolo, può essere causa sufficiente per dare luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 8 – MANUTENZIONE

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria.

E' a carico del gestore gli interventi di manutenzione ordinaria.

E' in carico e a spese del gestore il mantenimento dello stato di decoro della struttura.

Pertanto il gestore dovrà effettuare gli interventi necessari per assicurare la cura del verde, la cura delle siepi e delle aree cortilive, la manutenzione delle piccole essenze arboree come cespugli e delle alberature in genere, la cura dell'area a parcheggio.

In caso di nevicata è in carico e a spese del gestore lo sgombero della neve dalle pertinenze al fine di creare i camminamenti necessari a raggiungere almeno i vari fabbricati dell'impianto.

E' anche compito del gestore rimuovere ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio.

Interventi preventivi dovranno essere attuati per limitare le spese in un'ottica di oculata gestione.

a) Minuta manutenzione

Gli interventi di minuta manutenzione a carico del gestore.

Per quanto possano rientrare nella minuta manutenzione diversi tipi di intervento a concorrenza della spesa sopracitata, a solo titolo di esempio, ancorché non esaustivo, rientrano senz'altro la sostituzione di neon e lampadine negli spogliatoi, servizi igienici, uffici, magazzini. Rientrano pure la riparazione di rubinetteria, sifoni, sblocco intasamenti bagni e fori di sgrondo docce, sostituzione diffusori docce, accessori bagni, sostituzioni di battiscopa, riparazione maniglie e serrature, riparazioni di recinzioni e cancelli, sostituzione mattonelle, piccoli tinteggi e modeste riprese di intonaco, riparazione plexiglass e panchine.

b) Arredi

Sono a carico e a spese del gestore, qualora necessario, la sostituzione di arredi rotti o vetusti degli spogliatoi (es. sedie, panchine e attaccapanni, armadietti, mensole spogliatoi a norma di legge ecc..). Nel caso emerga l'esigenza del gestore di installare o sistemare dispenser fissi per erogazione del sapone liquido e/o phone asciugacapelli, questi tipi di interventi restano in carico dell'affidatario. Tali strumenti dovranno essere installati seguendo le prescrizioni di legge e, ancorché forniti dal gestore, diventeranno di proprietà del Comune e rimarranno presso l'impianto sportivo. In ogni caso, prima di procedere, occorrerà la preventiva autorizzazione Comunale.

c) Derattizzazione/disinfestazione

Sono a carico e spese del gestore la rimozione, secondo le norme previste, di vespe, api, insetti vari, ratti, talpe, rettili, volatili. Il gestore osserverà le prescrizioni previste per contrastare il proliferare della zanzara tigre con interventi a proprio carico.

d) Attrezzature sportive

Sono a carico e a spese del gestore la sistemazione/riparazione delle attrezzature e strumentazioni sportive funzionali allo svolgimento dell'attività nonché la fornitura di nuove attrezzature che si

rendessero necessarie anche a causa della necessità di sostituire quelle esistenti sia per la loro vetustà o perchè non più rispondenti alle norme di sicurezza (porte da calcio grandi o piccole, fisso mobili, reti porte da calcio ecc...). Le installazioni e forniture dovranno essere corredate dalle necessarie certificazioni a norma di legge e rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

e) Campi di gioco

Sono a carico e a spese del gestore:

- lo sfalcio e la rasatura del manto erboso;
- la raccolta e lo smaltimento dell'erba tagliata;
- il livellamento e rullatura del campo da gioco;
- la bonifica in occasione di ristagni d'acqua anche attraverso l'aggiunta di sabbia e torba;
- la semina di erba idonea al campo di gioco;
- l'irrigazione in modi e tempi opportuni al fine di favorire la produzione di idoneo manto erboso;
- la concimazione, qualora necessaria per accelerare la ricrescita dell'erba, a condizione che non venga a contatto con i frequentatori del campo o non sia per essi nociva;
- interventi per areare il terreno di gioco;
- la segnatura del campo da gioco.

Le condizioni del campo da gioco devono essere mantenute in condizioni di decoro e sicurezza, ben livellato e scevro da ostacoli che possano mettere a rischio l'attività dei praticanti.

f) Omologazione campi

E' a carico del gestore la tempestiva richiesta presso gli Enti competenti affinché il campo da gioco mantenga in essere l'omologazione per la disputa delle partite in relazione ai campionati possibili e previsti presso il campo.

Sono a carico del gestore le spese e gli interventi previsti per dare corso alle prescrizioni dettate dagli Enti in sede di sopralluogo (es. protezione di pali, marciapiedi, muretti, recinzioni ecc..) compreso il pagamento delle spese/tariffe anche Amministrative previste da tali Enti per le pratiche relative alla omologazione.

g) Grondaie e pluviali

E' in carico e a spese del gestore la periodica pulizia delle grondaie e pluviali (almeno 2 volte l'anno: fine autunno e inizio primavera) al fine di scongiurare infiltrazioni di acqua piovana nei fabbricati.

Si ribadisce che ogni intervento che dovesse coinvolgere gli impianti e/o opere murarie dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Resta intesa la responsabilità civile e penale del soggetto gestore in caso di interventi non conformi alle norme di legge e di sicurezza e nel caso gli stessi risultino dannosi a cose o persone.

Art. 10 – UTENZE

Restano a carico del Comune di Villa Santa Lucia quando la gestione del campo è assegnata per un solo anno, mentre sono a carico del gestore quando vi sono affidamenti pluriennali con relativa intestazione delle utenze.

Le utenze se in carico al Comune, saranno tenute in considerazione per la definizione del canone annuale da corrispondere da parte del gestore.

Il gestore è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica.

Art. 11 – RESPONSABILITA' E SICUREZZA

a) Prescrizioni generali

Ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Villa Santa Lucia, relativa al servizio affidato e al suo svolgimento, che deve essere eseguito in maniera puntuale e corretta, viene assunta dal gestore.

Il gestore solleva il Comune di Villa Santa Lucia da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per il servizio affidato con la presente convenzione.

Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

b) Altre prescrizioni per il rispetto delle norme in materia di sicurezza

Il gestore si impegna a nominare un responsabile e un suo eventuale sostituto, e a comunicarlo tempestivamente al Comune, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l'Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del soggetto gestore.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro". Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

E' in capo al gestore, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alla sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni il mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi del D.M. Del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/98.

Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

- i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- prima dell'inizio di qualsiasi evento/manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi; (estintori, manichette antincendio, altri dispositivi di protezione);
- devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
- devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
- devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
- deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
- nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne un'agevole ispezionabilità.

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:

- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.

Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:

- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;
- attrezzature ed impianti di spegnimento;
- sistema di evacuazione fumi e calore;
- impianti elettrici di sicurezza;
- porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco. Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornito al personale.

Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente.

c) Protezioni e messa in sicurezza di parti eventualmente pericolose

Qualora presso l'impianto, o comunque presso i campi di gioco, siano presenti elementi considerati pericolosi (buche, uncini, spuntoni, sporgenze di radici, pali e/o muretti a bordo campo non protetti ecc..) è compito del gestore provvedere a proprie spese alla messa in sicurezza (imbottiture, protezioni, transennature, apposite segnalazioni ecc..).

d) Tribune

Ogni responsabilità per l'utilizzo di eventuali tribune è a carico del gestore.

e) Protocolli sanitari (Covid - 19)

Il gestore è tenuto alla attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei protocolli sanitari vigenti in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid - 19 e altre disposizioni nazionali e locali in materia sanitaria e di utilizzo di impianti sportivi. L'effettiva disponibilità dell'impianto sportivo e la possibilità o meno di frequentarlo potrà subire delle interruzioni in base a disposizioni e/o condizioni a carattere straordinario. In tal caso rimangono comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Sutri.

f) Polizza assicurativa

Il gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni a persone o a cose nell'esecuzione della gestione. Pertanto il gestore dovrà dotarsi, mantenendola in vigore per tutta la durata della convenzione, di polizza assicurativa RCT/RCO stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda:

- il soggetto gestore dell'impianto quale contraente;
- l'indicazione esplicita dell'attività assicurata, coincidente con l'attività relativa all'affidamento della gestione;
- un massimale unico minimo di Euro _____;

Art. 12 - DEFIBRILLATORI E ALTRI MEZZI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO

a) Defibrillatori

Il gestore deve rispettare quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.

Qualora l'impianto non sia dotato di defibrillatore spetta al gestore provvedere alla sua dotazione con oneri di uso e manutenzione a suo carico.

Nel caso l'impianto sportivo sia già dotato di defibrillatore questo dovrà essere custodito e conservato dal gestore con la diligenza del buon padre di famiglia. Sono a carico del gestore tutti gli oneri e spese di installazione e posizionamento della teca compresi gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza e la perfetta comunicazione dell'apparecchiatura con le sale operative di soccorso. E' altresì a carico del gestore la gestione della strumentazione comprese le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmata sostituzione dei materiali di consumo e gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza di legge. Il gestore si obbliga inoltre ad eseguire ogni altro intervento necessario alla conservazione, messa in sicurezza, pulizia e vigilanza del bene impedendo l'accesso alla strumentazione a persone non autorizzate.

Il defibrillatore può essere utilizzato esclusivamente da operatori resi idonei e appositamente formati dagli organi competenti.

L'utilizzo del defibrillatore anche da parte di soggetti terzi assegnatari dell'uso dell'impianto sportivo, può essere autorizzato dal gestore previa verifica da parte dello stesso dei requisiti di

idoneità e formazione rilasciati dagli organi competenti.

Il defibrillatore può essere messo a disposizione del personale di pubblico soccorso sanitario che dovesse intervenire presso l'impianto per assistere una persona colpita da malore.

Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a carico del gestore. Il gestore è tenuto a disporre, per tutta la durata della convenzione di gestione, di almeno due persone ritenute idonee e formate dagli organi competenti per l'utilizzo del defibrillatore.

Il gestore si assume direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose e persone dall'uso del defibrillatore. Il Gestore è responsabile per i danni causati a terzi o al Comune di Sutri per colpa o trascuratezza nell'uso della strumentazione e comunque riconducibili alla cattiva gestione e custodia.

b) Altri mezzi e strumentazioni

Per svolgere le varie funzioni (es. pulizie, sfalci, segnatura campi, ecc...) il gestore potrà dotarsi di propri mezzi e attrezzature. Sarà in capo al gestore la manutenzione ordinaria di tali attrezzature e strumentazioni e la loro manutenzione straordinaria/riparazione.

Art. 13 - INTERVENTI DI MIGLIORIA

Il Comune di Villa Santa Lucia, previa propria insindacabile e discrezionale valutazione, potrà contribuire alle spese sostenute per interventi di manutenzione e di miglioramento dell'impianto, anche riguardanti l'approvvigionamento di attrezzature o strumentazioni. Qualsiasi tipo di intervento dovrà in ogni caso essere autorizzato dal Comune. Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà anche valutare, in caso di investimenti che l'affidatario è disposto a realizzare sull'impianto, un prolungamento della gestione in ragione della consistenza dell'investimento finalizzato a rigenerare o ammodernare l'impianto fermo restando il riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto che dovrà essere approvato con apposita deliberazione e previo adeguamento del rapporto convenzionale.

Art. 14 – PUBBLICITÀ

Il gestore dell'impianto potranno esercitare attività di pubblicità a favore di terzi purchè nel rispetto di ogni adempimento previsto dai regolamenti e normative anche locali in materia fermo restando l'ottenimento, a proprio carico, dei necessari permessi e l'assolvimento degli oneri economici, tributari e fiscali che ne derivano.

Per le installazioni pubblicitarie dovranno essere adottate tutte le precauzioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dovrà essere garantita la massima sicurezza agli atleti e al pubblico e la completa visibilità del campo di gioco.

Art. 15 – TRACCIABILITÀ

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 16 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti; La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca immediata, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
- quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore;

- quando il gestore venisse dichiarato fallito;
- nei casi previsti al precedente articolo 7;
- quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;
- in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al gestore o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

Art. 17– MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto dell'affidatario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso all'affidatario.

Art. 18 – RECESSO

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 2 mesi comunicato a mezzo PEC nei seguenti casi:

- per sopraggiunti motivi di pubblico interesse;
- in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 6 mesi di anticipo mediante PEC e a condizione che sia garantita la stagione sportiva in corso o l'inizio della successiva fino alla fine dell'anno solare in corso.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro competente.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia oltre che alle norme del codice civile in quanto applicabili. Dovranno essere osservate inoltre le disposizioni, anche di futura emanazione, contenute negli atti adottati in materia dal Comune.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione ed eventuale registrazione del presente atto sono a carico del gestore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le Parti

Per il Comune di Villa Santa Lucia

Il responsabile del Servizio

Il gestore

Il Legale Rappresentante

